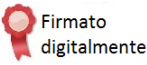


Pubblicato il 28/07/2023

N. 00061 /2023 **REG.PROV.CAU.**
N. 0001741/2023 Prot.Ag.ID



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta a' sensi e per gli effetti dell'art. 61 c.p.a. da:

Leal Odv Lega Antivivisezionista, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio;

nei confronti

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituitosi in giudizio;
- Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 41 dd. 24 luglio 2023, avente ad oggetto “*Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9. Autorizzazione alla rimozione tramite abbattimento di due esemplari di lupo (Canis Lupus)*”;

nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con tale decreto.

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 c.p.a.;

Ritenuto, nella presente fase di sommaria valutazione della fattispecie di non accogliere l'istanza in epigrafe, riservata restando ogni ulteriore valutazione in sede collegiale ed eventualmente monocratica in dipendenza della possibile proposizione al riguardo del ricorso di cui all'art. 40 e ss. c.p.a. corredato - ove del caso - dalle istanze cautelari di cui agli artt. 55 e 56 c.p.a.;

Tale contingente diniego di cautela trova invero fondamento non solo nella legittimità del decreto presidenziale che ben emerge con riguardo non solo alla piena coerenza del suo fine rispetto alla necessità, mediante *“il prelievo, la cattura o l'uccisione”* di esemplari di lupo (*canis lupus*) di *“prevenire danni gravi, specificatamente ... all'allevamento e ad altre forme di proprietà ... (e) ... per garantire l'interesse ... della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”* puntualmente affermata dall'art. 1 della l.p. 11 luglio 2018, n. 9, ma anche - e soprattutto - con riguardo alla conformità del decreto medesimo rispetto allo speculare assunto contenuto nel sopraordinato art. 16, lett. b) e c) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche laddove contempla ben circoscritte ipotesi di deroga al regime di tutela delle specie animali di massima protezione (c.d. *“Direttiva Habitat”*; cfr. ivi: *“... per prevenire gravi danni, segnatamente ... all'allevamento ... e ad altre forme di proprietà ... nell'interesse ... della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica”*).

Allo stato appare inoltre soddisfatta la fondamentale e del tutto imprescindibile condizione *“che non esista un'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della*

popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale” (cfr. art. 1 l.p. n. 9 del 2018 cit.), che a sua volta puntualmente recepisce con letterale riproduzione nell’ordinamento provinciale l’assunto contenuto nel predetto art. 16, § 1, della fonte normativa eurounitaria, il quale - per l’appunto – parimenti consente l’applicazione delle misure di deroga da parte degli Stati membri “*a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale*”.

Né in tale contesto appare allo stato violato l’altrettanto fondamentale canone della proporzionalità della misura di deroga nella specie adottata dall’Amministrazione provinciale, posto che il decreto qui impugnato, adottato previo puntuale parere reso dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) motivatamente illustra le ragioni per cui soltanto l’abbattimento di due esemplari di lupo nell’ambito del branco può costituire una idonea misura di dissuasione per i membri del branco medesimo dal seguitare le proprie incursioni nell’allevamento già severamente depauperato nella consistenza del bestiame ivi custodito, posto che probatamente le pur astrattamente idonee recinzioni anche elettrificate non hanno impedito a taluni lupi di penetrare al loro interno.

Il particolare contesto fattuale descritto nel decreto che la parte ricorrente intenderebbe impugnare comunque diverge da quello considerato nella recente ordinanza cautelare n. 2917 dd. 14 luglio 2023 resa dalla Sezione III[^] del Consiglio di Stato (tra l’altro, anche conforme ai vari decreti anze resi da questo stesso giudice in sede monocratica nel corso di quest’ anno nella materia di cui trattasi), posto che mentre per la valutazione del comportamento della parimenti tutelata specie dell’orso bruno (*ursus actos*) la gradualità della misura adottata in deroga al regime normativo di tutela attiene ad individui che vivono ed agiscono isolatamente e per i quali vige una disciplina tipizzata (e, per l’appunto, individualizzata) delle condotte da reprimere contenuta nel Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali (c.d.

PACOBACE approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008 e dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 1476 dd. 13 luglio 2007), per la specie del lupo (*Canis lupus*) le misure di deroga non possono che essere applicate al branco, ossia alla tipologia di vita sociale che – a differenza dell’orso - ontologicamente caratterizza tale animale.

P.Q.M.

Respinge l’istanza in epigrafe.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento il giorno 27 luglio 2023.

Il Presidente
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO